



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0145031 03/03/2015 11,53

Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 530613 UOD Genio civile di Salerno; p...

Classifica : 4.



N. Pratica: C C. 5992/2010

Oggetto: Trasmissione copia sentenza n. 4057/13 Ginnatiempo Alfredo
c/ Regione Campania.

Si fa seguito a pregressa corrispondenza e si trasmette, in copia, sentenza relativa al giudizio in oggetto indicato, per le determinazioni di competenza, rappresentando che, visto il parere dell'avvocato incaricato, la Scrivente Avvocatura non proporrà appello, salvo diverso e motivato parere della codesta struttura, da far pervenire entro 15 giorni dalla ricezione della presente.

L'AVVOCATO CAPO
Avv. Maria d'Elia

IL DIRIGENTE DELLA UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

27 MAR. 2015
27 MAR. 2015

UFFICIO DEL DIRETTORE

S. 4057/13  T. A.

R.G. 23/11
oral 6/19/13
rep 5462/13
del Cantile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - dr. Maurizio Gallo | - Presidente - |
| - dr. Ugo Candia | - Giudice delegato - est. - |
| - dr. ing. Luigi Vinci | - Giudice tecnico - |

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento contrassegnato con il n. 23/11 di ruolo generale, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

pendente

TRA

GIANNATIEMPO Alfredo (nato a Salerno il 24 giugno 1967- c.f. GNN LRD 67H24 H703 V), rapp.^{to} e difeso dall'avv.^{to} Alfonso Forlensa (c.f. FRL LNS 65B28 D390 O), giusta procura a margine dell'atto introduttivo, presso il cui studio elett.^{te} domicilia in Eboli al Rione della Pace n. 14

RICORRENTI

E

REGIONE CAMPANIA (c.f. 80011990639), in persona del suo Presidente legale rapp.^{te} p.t., rapp.^{ta} e difesa dall'avv.^{to} Anna Carbone (c.f. CRB NNA 64L50 A509 O), giusta procura generale per notar Cimmino del 24 settembre 2002 (rep. 35093 - racc. 5096) e decreto autorizzatorio n. 1005 del 15 settembre 2001, elett.^{te} domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81

NONCHÉ

Comune di Eboli (c.f. 00318580651), in persona del Sindaco p.t., avv.^{to} Martino Melchionda, rapp.^{to} e difeso, giusta mandato margine della comparsa di costituzione risposta e delibera di Giunta n. 2 del 13 gennaio 2011 dagli avv.^{ti} Ernesto Iorio e Nelso Buccella presso il cui studio elett.^{te} domicilia in Eboli alla via M. Ripa n. 49

proc. n.23/11 r.g.

Pagina 1 di 6

Giannatiempo Alfredo c/o Regione Campania e Comune di Eboli


M. Carbone

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, notificato al Comune di Eboli in data 7 ottobre 2010 ed alla Regione il 16 ottobre 2010, poi ad essa rinotificato a mente dell'art. 176 R.D. 1775/33 il 30 marzo 2011, Alfredo Giannatiempo ha citato in giudizio i predetti enti per sentirli condannare, in solido o secondo il rispettivo grado di responsabilità, al pagamento della somma di € 3.552,00 (iva compresa), oltre alla sosta tecnica da valutarsi in via equitativa, a titolo risarcitorio per i danni arrecati alla autovettura tg.AX474MK di sua proprietà inondata dalle acque che, in data 3 gennaio 2009, sono tracimate dal torrente Grataglie-Fontanelle.

Costituitosi, il Comune di Eboli ha eccepito la nullità dell'atto di citazione *"per mancata indicazione norme di diritto violate"*, il proprio difetto di legittimazione passiva, invocando la ricorrenza del caso fortuito e lamentando l'assoluta incertezza dei danni subiti anche in relazione al *quantum debeatur*, così concludendo per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione e, nel merito, per il rigetto della domanda.

All'esito della seconda notifica, si è costituita la Regione Campania la quale ha negato la propria legittimazione passiva, evidenziando nel merito l'infondatezza della domanda in ragione dell'eccezionalità dell'evento piovoso in rassegna, nonché per la l'assenza di prova del danno dedotto. Ha, pertanto, concluso per il rigetto del ricorso.

Così radicatosi il contraddittorio, senza alcuna attività istruttoria costituenda, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno rassegnato nei suesposti termini.

Quindi, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale ove, mutato il giudice delegato, è stata trattenuta in decisione.

2. Come sopra accennato, l'attore lamenta che in data 3 gennaio 2009 la propria autovettura, parcheggiata sulla stradina di accesso alle Caserme dei Vigili del Fuoco e della Polstrada, veniva sommersa completamente dalle acque del torrente Grataglie - Fontanella che tracimò a causa dell'inidonea intubazione, nonché dell'omessa rimozione dei materiali vari che si erano accumulati nel relativo alveo.

proc. n.23/11 r.g.

Pagina 2 di 6

Giannatiempo Alfredo c/o Regione Campania e Comune di Eboli



Alfredo Giannatiempo

Assume il ricorrente che a seguito di tale evento, del quale la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e la Polstrada redassero rapporto, l'auto di sua proprietà riportò danni all'interno dell'abitacolo ed alle parti elettriche per una spesa complessiva di € 3.552,00, giusta preventivi allegati.

3. Va subito archiviata come mera forzatura difensiva ed eccezione di stile la preliminare contestazione circa la dedotta nullità dell'atto di citazione avanzata difesa del Comune in ragione della ritenuta incertezza degli elementi di atto e di diritto su cui riposa la domanda in oggetto.

L'esposizione che precede, infatti, offre - con ogni evidenza - piena contezza dei motivi che sorreggono la pretesa risarcitoria articolata dall'attore, essendo individuato il fatto storico (la tracimazione del torrente Grataglie o delle Fontanelle, i danni subiti dal bene di proprietà attorea) in asserito rapporto causale con la predicata responsabilità degli enti per omessa manutenzione dell'alveo.

4. La circostanza storica dell'evento dedotto risulta ampiamente documentata dalla relazione del Comando di Polizia Municipale di Eboli del 5 gennaio 2009 avente oggetto l'allagamento dell'area antistante le caserme dei Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale, nonché dal rapporto di intervento del 3 gennaio 2009 dei Vigili del Fuoco nei quali si dà atto che alle ore 7,14 del citato giorno personale di Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco, rientrando in caserma, verificò che *"come già successo più volte in passato, il fiumiciattolo a monte della stessa (ndr caserma) aveva rotto gli argini allagando il distaccamento, compreso il piazzale retrostante"*, tanto da dover intervenire azionando motopompa ed idrovora per smaltire l'acqua accumulatasi nel cortile.

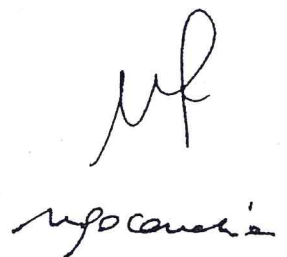
Nel rapporto dei Vigili del Fuoco si dà, altresì, conto che nell'allagamento veniva, tra l'altro, coinvolta la vettura Fiat Marea SW tg. AX474MK di proprietà dell'attore, come comprovato dalla copia del certificato di proprietà in atti.

Il tutto risulta, poi, viepiù confermato di numerosi ed eloquenti rilievi fotografici in atti, che pure danno conto dei danni arrecati alla vettura, come del resto accertati dai preventivi prodotti.

5. Nessun elemento di prova è stato fornito in ordine alla pur generica eccezione circa l'eccezionalità dell'evento in questione, senza
proc. n.23/11 r.g.

Pagina 3 di 6

Giannatiempo Alfredo c/o Regione Campania e Comune di Eboli



tacere che a dimostrare semmai il contrario è il riferimento, contenuto nel rapporto dei Vigili del Fuoco e on contestato, alla circostanza storica della non occasionalità della tracimazione del menzionato torrente.

6. Così integrata nell'*an debeatur* la prova della pretesa risarcitoria avanzata, va osservato che risulta certa la responsabilità della Regione Campania, correttamente evocata in giudizio in ragione della contestata omessa manutenzione e pulizia del predetto corso d'acqua.

Ed invero, deve ribadirsi, al riguardo (cfr. sul punto la pronuncia n. 114/12 resa dal Tribunale adito in relazione al medesimo evento per danni arrecati ad altra vettura di differente proprietario) che competono alla Regione le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate ed in particolare – per quel che interessa – la sistemazione dei corsi d'acqua naturale, quale è il torrente "Grataglie" o "delle Fontanelle".

Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri che la Regione Campania non ha tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra essa e gli enti locali minori, né ha dimostrato di aver perduto la materiale disponibilità del bene (cfr. sul principio Cass. 25928/11).

Non può, invece, rispondere delle conseguenze dannose dell'evento in rassegna il Comune di Eboli, citato in giudizio dall'attore sulla scorta di quanto, *ante causam*, assunto e dichiarato dalla Regione con la nota n. 2009.0489120 del 4 giugno 2009 nella quale si è indicato l'ente comunale quale soggetto responsabile della realizzazione di opere non autorizzate e/o che avrebbero pregiudicato e/o impedito il regolare deflusso delle acque del torrente per effetto della inidonea intubazione delle acque nel tratto sottostante l'area di sedime ed i piazzali delle caserme dei vigili di fuoco e della polizia stradale.

Tali allegazioni, infatti, fondate su non meglio precisate "informazioni assunte in loco", non hanno ricevuto alcun riscontro probatorio, né la Regione, pure costituita, ha offerto dimostrazione di quanto asserito in detta nota, di modo che non può essere riconosciuta nessuna

proc. n.23/11 r.g.

Pagina 4 di 6

Giannatiempo Alfredo c/o Regione Campania e Comune di Eboli



ngocaccia

corresponsabilità o responsabilità del Comune resistente in ordine all'illecito in esame.

7. In relazione all'individuazione dei danni ed alla loro quantificazione, si osserva che la documentazione fotografica prodotta fornisce adeguato e plausibile riscontro alla loro sussistenza, il tutto come analiticamente descritto nei preventivi allegati, che quantificano un danno da riparazione e sostituzione dei ricambi pari ad € 3.552,00, i quali non hanno costituito oggetto di specifica e puntuale contestazione.

Solo in relazione al danno da fermo tecnico la domanda non può ricevere seguito, essendo stata omessa la pur minima allegazione degli elementi di fatto su cui poter ricostruire la richiesta liquidazione equitativa del danno.

Consegue alle riflessioni che precedono che la Regione Campania va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.552,00.

Su detto importo va, ovviamente, calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (3 gennaio 2009) fino alla data della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico.

In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

8. Le spese di lite tra l'attore e la Regione seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario, tenendo conto dei paramenti di cui al d.m. 140/12 (cfr. Cass. s.u. 17406/12).

L'obiettivo difficoltà di individuare il soggetto responsabile, soprattutto a fronte dei contenuti della citata nota regionale del 4 giugno 2009, giustifica la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente ed il Comune di Eboli.

proc. n.23/11 r.g.

Pagina 5 di 6

Giannatiempo Alfredo c/o Regione Campania e Comune di Eboli

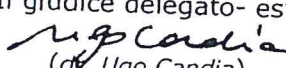


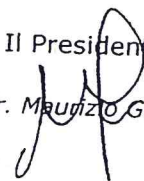

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Giannatiempo Alfredo nei confronti della Regione Campania e del Comune di Eboli, giusta atto di citazione notificato il 7 e 16 ottobre 2010 e rinotificato alla Regione il 30 marzo 2011, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Giannatiempo Alfredo della somma di € 3.550,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;
- rigetta la domanda nei confronti del Comune di Eboli;
- condanna la Regione Campania alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, pagandole all'avv.^{to} Alfonso Forlensa che liquida in € 103,00 per spese ed € 1.500,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto;
- dichiara compensate le spese di lite tra l'attore ed il Comune di Eboli.

Così deciso a Napoli in data 15 luglio 2013.

Il giudice delegato- est.

(dr. Ugo Candia)

Il Presidente

(dr. Maurizio Gallo)

